

## RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA PER SERVIZIO PULIZIA SCUOLE

Si comunica che, a causa di refusi contenuti nel Disciplinare di Gara, si rende necessario provvedere alla rettifica dei paragrafi di seguito evidenziati:

### 7.1 Requisiti di idoneità

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 82/1994 e dal D.M. n. 247/1997 l'iscrizione è richiesta con appartenenza **almeno alla fascia di classificazione E)** di cui all'art. 3 del citato D.M.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento. La totalità dei componenti deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia E) e l'impresa capogruppo deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia D).

~~Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 34 lett b) e c) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori. (vedasi Bando tipo dell'Autorità n. 1 del 26/02/2014) – (Refuso – paragrafo sostituito da quello che segue)~~

Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 34 lett b) e c) il requisito deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione E).

Il requisito dovrà essere posseduto anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

~~Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura~~ oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori. **(Refuso – paragrafo sostituito da quello che segue)**

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione E).

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

~~Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d)~~ deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. **(Refuso – paragrafo sostituito da quello che segue)**

**Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d)** deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

~~Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. e)~~ deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. **(Refuso – paragrafo sostituito da quello che segue)**

**Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. e)** deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.